



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

*Presidenza*

Genova, 30 luglio 2020

*Prot. n. 594/2020 Legr.*

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto

Al Presidente della Camera Penale Ligure

**OGGETTO:** misure organizzative per la partecipazione da remoto dei detenuti e dei difensori alle udienze del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza di Genova.

La collaborazione collaudata tra questo Tribunale e la Classe forense del distretto, accentuata in questo periodo di emergenza da COVID-19 purtroppo non ancora terminato, mi induce a rappresentare ai fini di condivisione l'opportunità che venga ancora utilizzata la modalità di partecipazione da remoto alle udienze del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza da parte dei detenuti ed anche dei difensori, sino alla data del 31 ottobre 2020, così come indicato nel provvedimento contenente misure organizzative adottato da questa presidenza in data 27 luglio 2020 (che si allega).

Se da un lato l'art. 221 comma 9 l. 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 n. 34, dispone che fino al 31 ottobre 2020 la partecipazione alle udienze dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, dall'altro lato la norma nulla dice con riferimento ai difensori, dovendosi quindi ritenere il ritorno alla regola della presenza.

Tale regola, per parte di questo Ufficio, è tuttavia derogabile con il consenso delle parti.

E' in questa direzione che pertanto si ravvisa l'opportunità, soprattutto al fine di verificare l'andamento dell'epidemia con la ripresa del lavoro in epoca post feriale, che siano mantenute le attuali modalità di partecipazione alle udienze, che hanno consentito di ridurre al massimo i rischi derivanti da contagio occasionati dalla presenza di persone presso l'aula, che per le udienze di settembre e per quelle successive sarà considerevole, posto che verranno trattati anche i procedimenti con soggetti liberi, per i quali è maggiormente difficoltosa la partecipazione da remoto, ancorchè non esclusa consensualmente.

La suddetta opportunità si lega anche al fatto che le traduzioni in udienza dei detenuti richiedono operazioni più complesse rispetto al periodo no-covid, e che pertanto non potrà essere garantita la trattazione di tutti i procedimenti fissati in ogni singola udienza.

Ringrazio per la collaborazione sperando di tornare il più rapidamente possibile al regime ordinario.

Il Presidente  
Gaetano Brusa





## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

*Presidenza*

*Prot. n. 577/20 Legpr.*

Genova, 27 luglio 2020

Provvedimento organizzativo: modalità di partecipazione dei condannati detenuti alle udienze del Tribunale di Sorveglianza di Genova ai sensi dell'art. 221 comma 9 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 n. 34

Il Presidente,  
rilevato:

- che ai sensi dell'art. 221 comma 9 l. 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 n. 34, fino al 31 ottobre 2020, la partecipazione alle udienze dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, già individuati dal Ministero nella piattaforma TEAMS di Microsoft;
- che l'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;
- che il consenso del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale;

ritenuto:

- che il presente provvedimento abbia valenza per le udienze successive al 31 luglio 2020, essendo già state disciplinate le modalità di partecipazione alle udienze sino a tale data e restando quindi validi gli affetti di detta disciplina ai sensi dell'art. 1 comma 2 l. n. 70 del 2020;

considerato:

- che la normativa in esame nulla dispone in merito alle modalità di partecipazione alle udienze con riferimento ai difensori ed ai soggetti in posizione giuridica diversa dallo stato di detenzione in carcere, sicchè per tali soggetti sono da ritenersi valide le modalità ordinarie di partecipazione alle udienze, ferma restando per i difensori la facoltà prevista nelle linee guida adottate dal Tribunale il 30 marzo 2020 di concerto con gli Organismi forensi, di richiedere la partecipazione alle udienze mediante collegamento da remoto, sempre che tale modalità sia possibile;

Tutto ciò premesso

dispone

- che almeno 5 giorni prima della udienza il detenuto che intenda parteciparvi mediante collegamento audiovisivo dia il consenso personalmente o a mezzo di procuratore speciale a che la partecipazione all'udienza avvenga con tali modalità;
- che in mancanza di consenso del detenuto alla partecipazione all'udienza mediante collegamento audiovisivo ed in presenza di richiesta di partecipare all'udienza, sia disposta la traduzione del detenuto in udienza;
- che il difensore almeno 5 giorni prima della udienza comunichi alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza la richiesta di partecipare all'udienza mediante collegamento da remoto, intendendosi che in mancanza di richiesta la partecipazione avrà luogo con le forme ordinarie.

Il presente provvedimento è esecutivo in data successiva al 31 luglio 2020.

Si trasmetta il presente provvedimento ai magistrati ed al personale amministrativo.

Si trasmetta inoltre al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e del Distretto, alla Camera Penale Ligure.

Si trasmetta al Consiglio Giudiziario ex art. 44 circ. CSM sulle tabelle anno 2017/2019.

Il Presidente  
Gaetano Brusa

